

# PROTOCOLLO DI SICUREZZA

**PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO  
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL VIRUS COVID-19 PER LA TUTELA  
DELLA SALUTE E SICUREZZA  
DI LAVORATORI E STUDENTI  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
REGIONALI DI OGNI ORDINE E GRADO**



Assessorato Istruzione, Università,  
Ricerca e Politiche giovanili

Sovraintendenza agli studi

# PREMESSA

L'obiettivo del presente protocollo è di fornire indicazioni operative finalizzate all'individuazione di efficaci misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 nelle istituzioni scolastiche regionali di ogni ordine e grado, **in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico 2020/2021.**

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, in linea con le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Si segnalano, in particolare, il documento proposto dal Comitato Tecnico Scientifico, in data 28 maggio 2020, contenente le Linee guida per il rientro a scuola a settembre, e i relativi aggiornamenti proposti in data 22 giugno, 07 luglio e 10 agosto 2020. Nello specifico, in questi ultimi due documenti sono presenti le risposte ai quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico e, in particolare, al distanziamento, alla pulizia degli ambienti scolastici, al programma di screening e di controllo sierologico del personale docente e non docente, all'utilizzo delle mascherine, al monitoraggio della temperatura corporea e alla refezione scolastica. Si fa, inoltre, riferimento al Decreto del Ministero dell'Istruzione, n. 87 del 06 agosto 2020, relativo al "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19".

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Virus

si stabilisce che

ogni istituzione scolastica deve adottare il presente protocollo, calando le indicazioni ivi contenute nelle specifiche realtà, secondo i diversi contesti (numero di alunni, personale docente/non docente, dimensione dei locali scolastici...) e l'organizzazione delle attività, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti, personale scolastico e studenti, e garantire la salubrità degli ambienti.

# INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare tutto il personale, gli alunni e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali.

Dovrà, inoltre, informare chiunque entri nei locali dell'istituto circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili idoneo materiale informativo rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione del Virus.

Si prevede, a livello regionale, di organizzare una campagna informativa di sensibilizzazione che:

- 1.** coinvolga direttamente, anche attraverso i social, i bambini e i ragazzi frequentanti le scuole del primo e del secondo ciclo (produzione di video clip adattati all'età degli alunni);
- 2.** fornisca un supporto ai Dirigenti scolastici per la produzione/diffusione di materiale (brochure, locandine, ppt...) validato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro, da proporre al personale scolastico, anche attraverso la realizzazione di incontri online o webinar.

Il CTS ribadisce che, per quanto riguarda le misure organizzative che ciascuna scuola deve mettere in atto, rimangono validi i principi cardine sotto riportati:

**1. il distanziamento fisico;**

**2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;**

**3. l'aerazione frequente dei locali;**

**4. l'uso della mascherina.**

Si ricordano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- 1.** l'obbligo, per personale e alunni, di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- 2.** il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura corporea superiore a 37,5oC; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti...) stabiliti dalle Autorità sanitarie competenti;
- 3.** l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro (in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- 4.** la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- 5.** l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

# **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA**

Sono vietati, con obbligo di segnalazione alle autorità competenti, gli affollamenti in prossimità dei cancelli e delle entrate degli edifici scolastici.

Devono essere rispettate le norme che regolano il distanziamento sociale nel caso di file per entrata e uscita dall'edificio.

Ogni istituzione scolastica dovrà fornire indicazioni in merito alle modalità che regolano tali momenti ad integrazione del regolamento di istituto. L'adattamento alla singola istituzione scolastica dovrà partire da una analisi della situazione specifica e dei vincoli determinati dalla situazione oggettiva.

In attuazione dell'art. 22, comma 4, lettera c, cl) del CCNL Istruzione e ricerca, sarà attivata, a livello di istituzione scolastica ed educativa, la contrattazione integrativa riguardante l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di evitare assembramenti, il CTS ribadisce l'importanza di misure di sistema che valutino l'eventuale impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti, in particolare nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, anche attraverso l'adozione di soluzioni quali la differenziazione dell'orario d'inizio delle lezioni, in base al Protocollo che verrà adottato per i trasporti.

Per la scuola dell'infanzia, laddove è già prevista una fascia temporale "aperta" (indicativamente dalle 7.30 alle 9), si consiglia di scaglionare le entrate e uscite per ciascun blocco di sezioni, concordando gli orari con le famiglie (almeno un quarto d'ora l'uno dall'altra), oppure di prevedere, negli altri gradi di scuola, qualora sia possibile garantire il presidio, due o più punti d'ingresso/d'uscita, utilizzando eventualmente anche le uscite di sicurezza e/o apprendo varchi.

Dato che all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea da parte di personale dedicato (documenti tecnici del CTS del 22 giugno 2020 e del 10 agosto 2020), salvo quanto previsto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la ripartenza delle attività in presenza e la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia 3 – 36 mesi", si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.



# **MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI**

Va ridotto l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (genitori per i bambini della scuola dell'infanzia o in caso di situazioni di emergenza, impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno rispettare tutte le regole definite dal Datore di lavoro, sentiti l'RSPP e il medico competente ed ispirate ai seguenti criteri di massima:

- 1.** ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- 2.** limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- 3.** regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Nel documento tecnico del 07 luglio 2020, il CTS ribadisce che la presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell'infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica.

# **PERCORSI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Il Datore di lavoro, per facilitare la circolazione interna, soprattutto qualora si evidenziassero delle criticità, potrà differenziare, ove possibile, i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura, con ipotesi di percorrenza interna adeguati che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi.

Si consiglia di porre sul pavimento adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.

# DISTANZIAMENTO SOCIALE

Occorre favorire attivamente le distanze, tramite l'adozione di misure di distanziamento e di riduzione e stabilizzazione dei gruppi classe, ovvero:

1. rispettare tra adulti e tra adulti e alunni una distanza minima di un metro;
2. prevedere, **nelle aule destinate alla didattica**, un allievo per banco e creare spazio sufficiente tra i banchi, al fine di garantire il distanziamento personale di almeno **un metro tra le rime buccali degli studenti. Tale distanziamento dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità**;
3. **per quanto riguarda il layout della zona interattiva della cattedra occorre prevedere tra l'insegnante e il banco o i banchi uno spazio idoneo di almeno due metri**;
4. non viene indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro, adottato singolarmente, potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra ricordato;
5. l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle

**quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto;**

**6. l'eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l'uso delle mascherine potrà avvenire soltanto a seguito dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v.**

**7. per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso** (palestre, palazzetto dello sport...), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di **almeno 2 metri**. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico;



**8. in tutti gli altri spazi comuni didattici e non didattici**, ivi compresi aula magna e laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti, dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di **almeno 1 metro** anche in considerazione delle attività specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali; per gli istituti ad indirizzo musicale le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo di distanziamento interpersonale **di almeno due metri oppure prevedendo l'installazione di divisorì in plexiglass;**

**9.** specificare con cartello la capienza massima di ogni aula;

**10.** formare piccoli gruppi, tenendo in considerazione anche le caratteristiche dei locali scolastici, con dimensioni decrescenti al decrescere dell'età, per **consentire una più agevole vigilanza** sul mantenimento del distanziamento sociale ed una più idonea programmazione delle attività educative, anche avuto riguardo ai tempi di attenzione e alle caratteristiche proprie delle diverse fasce d'età;

**11.** mantenere, per quanto possibile, una stabile formazione dei gruppi, sia degli alunni sia dei docenti, di modo da tracciare più agevolmente eventuali contagi all'insorgere di sintomi su uno dei membri del gruppo o dei suoi familiari;

**12.** per quanto riguarda gli alunni con disabilità o con particolari patologie, sarà necessario valutare attentamente, caso per caso, con la famiglia e il pediatra/medico di base la situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale;

**13. relativamente ai lavoratori (personale scolastico), si darà comunicazione che devono segnalare eventuali condizioni di fragilità al medico competente;**

**14.** aumentare il personale ausiliario soprattutto nelle scuole del primo ciclo (bidelli), per consentire il puntuale monitoraggio di ogni bambino non solo nella corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali e nel rispetto delle misure di distanziamento (cosa particolarmente ardua per i più piccoli), ma anche nell'utilizzazione dei servizi e nell'igiene continua delle mani;

**15.** utilizzare, soprattutto per gli alunni più piccoli, spazi all'aperto per consentire di svolgere attività in condizioni di aerazione di maggior tutela (ad esempio, potenziare l'outdoor education);

**16.** limitare, soprattutto nella prima fase di riapertura, gli spostamenti di aula in aula (ad esempio nelle aule speciali) e le attività ad alto rischio di trasmissione, ad esempio quelle che comportano contatto fisico.

# PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE

È necessario assicurare **la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica** di tutti gli ambienti predisponendo **un cronoprogramma** ben definito, da documentare **attraverso un registro regolarmente aggiornato**.

Nel piano di pulizia occorre includere:

- 1.** gli ambienti di lavoro del personale docente e ATAR e le aule;
- 2.** le aree comuni;
- 3.** i servizi igienici;
- 4.** le palestre e gli spogliatoi (se utilizzati);
- 5.** le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio **ad uso promiscuo**;
- 6.** le aree ristoro e mensa;
- 7.** materiale didattico e ludico;
- 8.** le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

Deve essere garantito un **buon ricambio dell'aria in tutti gli spazi frequentati, in maniera naturale, aprendo le finestre con maggior frequenza, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza**. Durante il ricambio naturale dell'aria si deve evitare la creazione di condizioni di disagio quali correnti d'aria o freddo/ caldo eccessivo. **Relativamente agli impianti di condizionamento, si rimanda alle specifiche indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.**

Se i servizi igienici sono dotati di impianti di estrazione, gli stessi devono essere mantenuti accesi in continuo. Le superfici a maggior contatto con le mani (ad esempio, maniglie delle porte, interruttori, corrimano...) devono essere pulite più volte al giorno.

Deve essere garantita la **disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori scolastici e agli alunni**.

Deve essere garantito l'**utilizzo di carta monouso nei servizi igienici**.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, gli ambienti e i giochi di maggior utilizzo devono essere sottoposti a particolari attenzioni con regolare igienizzazione/ sanificazione e necessariamente ogni volta che gli stessi vengono utilizzati da un nuovo gruppo di bambini.

Si precisa che nessun gioco personale può essere portato all'interno della scuola.

Per piano di “sanificazione”, si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti (soluzione alcolica al 70% oppure ipoclorito in concentrazione 0,1%).

L'attività di sanificazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma. **In caso di presenza di persona con confermata positività al virus, per la sanificazione degli ambienti, occorre seguire le indicazioni contenute nella circolare n. 17644 del Ministero della Salute del 22/05/2020.**

**Il personale ATAR addetto alla pulizia e alla sanificazione periodica dovrà essere adeguatamente formato e dovrà essere fornito di idonei DPI.**

Come precisato nel Documento tecnico del 28 maggio 2020, per le modalità e periodicità delle operazioni di pulizia si rimanda alle indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superficie, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.

**La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.** Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali interruttori della luce, corrimano, maniglie e barre delle porte, delle

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti **bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.**

**I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.**

Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione, si ricorda che occorre indossare sempre **guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione**, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale in base al prodotto utilizzato. Pertanto, la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio.

# **DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherine.

La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici, secondo le indicazioni fornite dal CTS.

Il CTS precisa nel documento del 10 agosto che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento di prevenzione cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali.

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività di ed. fisica, pausa pasto), **nell'ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico, con protocolli validati dal CTS ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 07/08/2020.**

Analogamente, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche.

**Per quanto riguarda i DPI, devono essere individuati dispositivi adeguati all'attività svolta nel rispetto psicofisico e delle diverse fasce di età.** A tal proposito, si precisa che, come disciplinato dal comma 2, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020, "non sono soggetti all'obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina".

Per l'**assistenza di studenti con disabilità certificata**, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale **l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della **tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente e dal pediatra/medico di base**.

**Nella scuola dell'infanzia** il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. **Per il personale, dato che i bambini non dovranno indossare la mascherina e non sarà sempre possibile garantire il distanziamento fisico dagli alunni, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.**

Per un utilizzo in sicurezza delle mascherine, si ricorda che le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l'elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. Occorre praticare sempre l'igiene delle mani prima di indosstrarle e dopo averle eliminate, non toccarle con le mani durante l'uso e non riutilizzarle in quanto dispositivi monouso.

I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; al termine dell'uso devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati.

Il Datore di lavoro deve individuare formalmente il luogo in cui dismettere i DPI non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Indicazioni per il personale ATAR**

**1. nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID,** è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica;

**2. per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office,** è sufficiente la mascherina chirurgica.

Relativamente ad un prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte di personale amministrativo di "spray idroalcolico", il CTS non lo ritiene necessario e, infatti, in nessuno dei documenti tecnici è stato previsto un tale utilizzo.

Nel documento tecnico del 07 luglio 2020, il CTS precisa che sarà cura del **Commissario straordinario per l'emergenza fornire le mascherine chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico sia per gli studenti in condizioni di lavoratori**. Inoltre, il Commissario straordinario per l'emergenza curerà l'acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell'istruzione, tramite apposita indagine inviata alle scuole.

L'Amministrazione regionale ha previsto, inoltre, specifici fondi per le istituzioni scolastiche regionali per l'**acquisto di prodotti di pulizia e di DPI per i lavoratori** (legge regionale n. 8 del 13 luglio 2020, capo IV, art. 30).



# **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Le palestre e i laboratori dovranno essere strutturati per permettere il rispetto della distanza di sicurezza e, all'occorrenza, utilizzati per altre attività didattiche.

Nelle aule dedicate al personale docente dovranno essere obbligatoriamente rispettate le distanze di sicurezza e dovrà essere adottato l'uso delle mascherine.

Per quanto riguarda il servizio di refezione, le mense scolastiche dovranno erogare i pasti differenziando, laddove necessario, le fasce orarie (turnazioni) e facendo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1

metro sia nelle file che ai tavoli.

Tutto il personale che si occuperà della distribuzione dei pasti e della vigilanza dovrà essere dotato di mascherina. In misura residuale si potrà prevedere la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe, mantenendo la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie, si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica.

Per quanto attiene alle eventuali aree di distribuzione di bevande e snack, il Datore di lavoro individuerà le modalità di utilizzo atte ad evitare il rischio di assembramento e ad assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza.

## **USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

# ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

In data 15 agosto 2020 è entrato in vigore il **decreto legge 14 agosto 2020, n. 104** recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. In applicazione dell'articolo 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020/2021), comma 4 del suddetto decreto legge, **al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche e educative, non è consentito effettuare la propria attività in modalità di lavoro agile** di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

**In base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria**, si valuterà lo svolgimento delle **riunioni a distanza e/o in presenza**, anche alla luce del numero di persone coinvolte e degli spazi a disposizione.

Verrà favorito/potenziato l'utilizzo di strumenti digitali a distanza per ogni **attività complementare alla didattica**, tra cui la formazione e l'aggiornamento professionale per il personale docente.



# SUPPORTO PSICOLOGICO


L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

- 1.** il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2.** il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico, coordinato dalla Sovraintendenza agli studi e dall'Ordine degli Psicologi regionale, potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



# **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTUTUTO SCOLASTICO**

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi sintomi febbrili e/o di infezione respiratoria quali la tosse, si rimanda al recente Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 – n.58/2020, pubblicato in data 21 agosto 2020, e a quanto riportato dal CTS nel **Documento tecnico del 22 giugno 2020, alla sezione “Misure di controllo territoriale”**. La procedura da adottare nel contesto scolastico è analoga a quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

Il soggetto deve essere **immediatamente isolato e dotato di mascherina chirurgica**, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il **percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto**.



Nello specifico, se si tratta di un alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5o C o un sintomo con COVID-19, occorre seguire le seguenti indicazioni:

- 1.** l'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- 2.** il referente scolastico per COVID-19 chiama immediatamente i genitori. L'alunno attende in un'area separata con mascherina chirurgica, assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica;
- 3.** pulire e disinfeccare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- 4.** i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica (trage telefonico) del caso;
- 5.** il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP);
- 6.** il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le **misure quarantinarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola** secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte del **Referente scolastico per COVID-19 o del dirigente scolastico, di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico**. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Nel contesto delle **iniziative di informazione** rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la **responsabilità individuale e genitoriale**.

Per maggiori indicazioni sulla gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, si rimanda al **Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 – n. 58/2020, pubblicato in data 21 agosto 2020, di cui si inserisce, in allegato al presente protocollo, lo schema riassuntivo**.

# **DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - RLS**

Il medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrale e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla **sorveglianza sanitaria eccezionale**, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- A.** attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- B.** attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
- C.** attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

# **PROGRAMMA DI SCREENING E DI CONTROLLO SIEROLOGICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE**

Il CTS nella seduta n. 90 del 22/06/2020 ha raccolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute un quesito relativo ad un eventuale programma di screening o di controllo sierologico per il personale della scuola prima dell'apertura del prossimo anno scolastico.

Nella seduta n. 91 del 23/06/2020, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha chiesto al CTS informazioni relative alle caratteristiche dei test diagnostici da impiegare nello screening.

Il CTS, nella seduta n. 92 del 02/07/2020 ha sottolineato che l'identificazione di test rapidi per la ricerca di IgG/IgM da eseguire su sangue capillare deve essere improntata al reperimento di dispositivi medici in vitro connotati da sufficiente affidabilità, garantita dalla presenza di Certificazione CE con sensibilità superiore al 92% e specificità superiore al 95%.

Il CTS indica al Commissario straordinario l'inserimento del criterio relativo alla celerità dei tempi di ottenimento della risposta dei test quale parametro aggiuntivo da tenere in considerazione per la valutazione delle offerte.

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha trasmesso al CTS la bozza dell'indizione di gara ad evidenza pubblica.

Successivamente, con ordinanza del 24 luglio 2020, n. 17, (G.U. n. 187 del 27 luglio 2020), il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private dell'intero territorio nazionale.

A livello regionale, al fine di ottimizzare il percorso di screening, la Protezione civile, in collaborazione con l'Azienda USL, ha previsto, a partire dal 24 agosto 2020, che alcune squadre della Croce Rossa Italiana (CRI) della Valle d'Aosta provvedano ad eseguire i test sierologici sul personale scolastico, operando direttamente presso le sedi centrali delle istituzioni scolastiche.

Qualora un soggetto risulti positivo al test sierologico, il personale sanitario provvederà all'effettuazione del test molecolare (tampone), dopo 15/20 minuti, al fine di accertare la sussistenza attuale dell'infezione da COVID-19.

In caso di tampone positivo, l'esito verrà trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità, tramite la piattaforma specifica gestita dal Dipartimento della Protezione civile. L'interessato sarà contattato dall'ufficio competente e saranno attivate le procedure previste dal vigente Protocollo sanitario.

Nel caso in cui il personale scolastico a tempo indeterminato intendesse eseguire il test, ma fosse impossibilitato ad essere presente nella data indicata, è prevista un'ulteriore possibilità di esecuzione del test presso la sede della Protezione civile (Reg. Aeroporto, 7/A – SAINT-CHRISTOPHE), unitamente al personale scolastico assunto a tempo determinato, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche ed educative.

# **COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione scolastica, il Datore di lavoro valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Datore di lavoro.

# **DISPOSIZIONI FINALI**

L'Amministrazione regionale assicura il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

# ALLEGATO 1

## Allegato 1: Schema riassuntivo





Assessorato Istruzione, Università,  
Ricerca e Politiche giovanili

Dipartimento Sovraintendenza agli studi